



Roma, 8 novembre 2024

Al Presidente e agli Onorevoli componenti
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati

Al Presidente e ai Senatori componenti
Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

Proposte di modifica al disegno di legge A.C. 2112-bis recante Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

Gentili Deputati e Senatori,

a seguito dell'audizione svolta il 4 novembre scorso, di cui vi ringraziamo, sottoponiamo alla vostra attenzione le nostre osservazioni e proposte di modifica al disegno di legge in oggetto.

A nostro parere le scelte di finanza pubblica contenute nel ddl mostrano non solo un totale disinteresse verso la crisi climatica ma, incredibilmente, contribuiscono ad alimentarla con misure regressive in campo ambientale. E, in modo miope, non aiuta il sistema paese a cogliere le opportunità di sviluppo, di risparmio e di maggiore qualità della vita ed equità sociale che offrono il percorso di decarbonizzazione delle filiere industriali, l'economia circolare, la mobilità pubblica e sostenibile, l'efficienza energetica, la messa in sicurezza delle città e dei territori.

Sul fronte **mitigazione**, invece di contrastare l'uso delle fonti fossili si fanno passi indietro con la rimodulazione dei bonus edili, con i tagli dei finanziamenti per l'efficienza energetica all'edilizia pubblica, con il taglio al Fondo Automotive. A tutto ciò si aggiunge la ritrosia ad eliminare i sussidi ambientalmente dannosi che costituiscono un vero e proprio giacimento da cui attingere risorse pubbliche per sostenere la giusta transizione energetica ed ecologica. Si continuano a mantenere gli incentivi ecobonus per le caldaie a condensazione a combustibili fossili con il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione europea, considerato che la cd Direttiva "case green" fa divieto di agevolarle a partire dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 7 si limita ad operare un taglio di soli 173,3 milioni per il 2025, di 225,30 milioni nel 2026, di 268 milioni nel 2027 a fronte di oltre 50 miliardi di euro secondo il *Rapporto Stop Sussidi ambientalmente dannosi 2023* di Legambiente.

Sul versante **adattamento**, si rimuove la realtà, già scientificamente conclamata, che vede l'area del Mediterraneo tra i luoghi più vulnerabili ai cambiamenti climatici con l'aumento della temperatura



LEGAMBIENTE

delle acque marine che procede più velocemente della media globale degli oceani. Assistiamo più frequentemente ad eventi alluvionali di inaudita violenza preceduti da lunghi periodi di siccità. Nel ddl il combinato disposto dell'assenza di investimenti e dei definanziamenti in campo ambientale non aiuta il paese a ridurre gli impatti negativi degli eventi metereologici estremi, in termini di vite umane e di ingenti danni alle comunità e alle imprese. Eventi di per sé disastrosi che colpiscono territori estremamente vulnerabili.

A dicembre 2023 è stato approvato il **PNACC (Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici)** in cui sono previste 361 azioni che hanno bisogno di risorse economiche per essere realizzate. Nella proposta di Legge di Bilancio 2025 non è stata prevista alcuna copertura. Si istituisce invece (ma solo a partire dal 2027) un Fondo per la Ricostruzione (art. 92) per cui si stanziavano 1.500 milioni di euro per il 2027 e 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Non è difficile prevedere che tale Fondo avrà bisogno di molti più miliardi per riparare i danni se non si investe subito in opere di prevenzione e di adattamento, visto che i soli danni causati in Emilia-Romagna superano i 9 miliardi di euro. Insomma, continua a prevalere la logica dell'emergenza su quella della prevenzione, moltiplicando anche i costi.

Il già magro bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, vedi Tab. 9, si assottiglia ulteriormente: rispetto alla Legge di Bilancio 2024 è previsto un taglio nel 2025 di 346,9 milioni (pari a -9,4%), nel 2026 un taglio di altri 42,9 milioni e nel 2027 un più pesante taglio di 982,2 milioni di euro. L'incidenza percentuale dei finanziamenti assegnati al Mase sulle spese finali dello Stato passa dal già misero 0,4% del 2024 allo 0,3% al 2027. La voce dedicata alla **Tutela e gestione delle risorse idriche e prevenzione del rischio idrogeologico**, fatte salve le spese per il personale, subisce un ulteriore taglio nel triennio 2025-2027 di 179 milioni di euro. Rispetto alle previsioni inserite nella Legge di Bilancio 2024 le risorse previste nel 2027 saranno il 52% in meno. La voce **Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino** nel triennio 2025-2027, rispetto al 2024, si contrae di circa 60 milioni di euro.

L'articolo 104 del ddl opera un **drastico ridimensionamento dei trasferimenti alle Regioni e ai Comuni**, risorse stanziate negli anni che vanno dal 2015 al 2023 e previste fino al 2030 finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e dei territori, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. La scure dei tagli cade anche sulla rigenerazione urbana, nonostante la maggioranza di governo abbia voluto con forza calendarizzare in Senato una legge ad hoc sulle politiche di rigenerazione urbana. Dal 2029 si azzerano i fondi per i PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare), nonostante tale strumento sia diventato importante per la realizzazione del PNRR. Insomma, si fa un deciso passo indietro rispetto alle politiche che avevano trovato nei Bilanci dello Stato a partire dal 2018, per quanto non sufficiente rispetto alle esigenze, l'avvio di un percorso virtuoso. Legambiente chiede che l'intero articolo venga abrogato.

In una stagione di scarsità di risorse nessun taglio viene invece operato al finanziamento per il Ponte sullo Stretto di Messina (oltre ai 780.150.000 milioni di euro già previsti nel 2024, vengono confermati 1,035 miliardi di euro per il 2025, 1,300 miliardi di euro per il 2026, 1,780 miliardi per il 2017 e a seguire negli anni successivi). Tutto ciò in assenza di una progettazione esecutiva, per



LEGAMBIENTE

cui i tempi rimangono indefiniti e i costi di realizzazione fuori controllo. Legambiente ritiene che tali risorse debbano essere investite per aumentare il parco rotabile, i bus, le infrastrutture ferroviarie a favore della mobilità pubblica e per garantire maggiori risorse al Trasporto Pubblico Locale.

Alla luce di tali considerazioni, che invitiamo a tenere conto, presentiamo alcune proposte emendative alla Legge di Bilancio 2025 che si muovono lungo tre direttrici: disincentivare le attività che producono emissioni climalteranti favorendo l'innovazione e il risparmio di energia fossile; investire sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla prevenzione, tra cui il contrasto all'abusivismo edilizio; porre attenzione alle fasce della popolazione più fragile da un punto di vista economico e sociale. Proponiamo quindi un significativo trasferimento di risorse dalle agevolazioni date ai combustili fossili, o per opere che riteniamo inutili, verso investimenti che rispondono a necessità sociali e ambientali.

PROPOSTE EMENDAMENTI

Emendamento 1

Art. 7.

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Al comma 2, dopo la parola “incenerimento” eliminare le parole “senza recupero efficiente di energia”

Dopo il comma 2. aggiungere i seguenti commi:

3. A partire dal 1° gennaio 2025 sono escluse dalle detrazioni fiscali di qualsiasi genere le caldaie a condensazioni a gas e tutti i sistemi termici finalizzati al riscaldamento alimentati a fonti fossili.
4. A partire dal 1 gennaio 2025, il comma 1 dell'articolo 19 del [Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#), che disciplina le aliquote delle royalties cui sono soggette le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti annualmente da concessioni in terraferma e mare, le due percentuali “7%” e la percentuale “4%” sono sostituite dalla percentuale “20%”.
5. A partire dal 1° gennaio 2025, è abrogato il comma 3 dell'articolo 19 del [Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#) (esenzione royalties).
6. A partire dal 1° gennaio 2025, è abrogato il comma 6 bis dell'articolo 19 del [Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#) (esenzione aliquota per concessione coltivazione gas).
7. A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le esenzioni accise su:
 - a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi
 - b) energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione
 - c) su GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali



LEGAMBIENTE

8. A partire dal 1° gennaio 2025 sono esclusi dal *Capacity Market* tutti gli impianti a fonti fossili.
9. A partire dal 1° gennaio 2025 sono annullate le quote ETS assegnate a titolo gratuito.
10. A partire dal 1° gennaio 2025 all'Art. 11-ter del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (***Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi***), il comma 9 è sostituito dal seguente:
Per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:
 - a) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
 - b) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato;
 - c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
 - d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.
11. A partire dal 1° gennaio 2025 all'Art. 11-ter del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (***Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi***), il comma 10 è sostituito dal seguente:
I canoni annui di cui all'[articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#), per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:
 - a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
 - b) permesso di ricerca: 12.000 euro per chilometro quadrato;
 - c) permesso di ricerca in prima proroga: 3.000 euro per chilometro quadrato;
 - d) permesso di ricerca in seconda proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato.

Motivazione

I sussidi ambientalmente dannosi che l'Italia si è impegnata a ridurre già nel 2009 a Pittsburgh, e che non hai mai effettuato, rappresentano non soltanto un'occasione per contribuire in maniera efficace alla lotta contro l'emergenza climatica, ma anche un modo per recuperare risorse al bilancio dello Stato. Con le sole 11 voci individuate, infatti, è possibile recuperare circa 10 miliardi di euro, risorse importanti che possono essere rimodulate per ulteriori esigenze del Paese.

VOCE	MLN €	Anno di riferimento
TRIVELLE - INADEGUATEZZA ROYALTIES	476	2023
TRIVELLE - ESENZIONI	15	2023
TRIVELLE - INADEGUATEZZA CANONI	148	2023
TRIVELLE - SOGLIA MASSIMA CANONI	3	2023
RIDUZIONI ED ESENZIONI ACCISE - RIDUZIONE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI DI CANTIERE, NEI MOTORI FISSI E NELLE OPERAZIONI DI CAMPO PER LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI	0,2	2023



LEGAMBIENTE

RIDUZIONI ED ESENZIONI ACCISE - ESENZIONE DALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE	0,5	2023
RIDUZIONI ED ESENZIONI ACCISE - RIDUZIONE DELL'ACCISA SUL GPL UTILIZZATO NEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI PER USI INDUSTRIALI	15,6	2023
CAPACITY MARKET - IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI FOSSILI	1.170	2023
RILASCIO DELLE QUOTE ASSEGNATE A TITOLO GRATUITO (ETS)	3.849	2023
CALDAIE A GAS	4.300	2022
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	9.977	

Emendamento 2

Si propone di introdurre un nuovo articolo

Art. 7 bis

(Prestiti e Garanzie pubbliche di SACE e CDP)

A partire dal 1° gennaio 2025 i prestiti e le garanzie pubbliche di SACE e CDP sono riconosciuti esclusivamente ad opere o infrastrutture che non prevedono investimenti sulle fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio.

Motivazione

Stimiamo che con tale norma potrebbero liberarsi ben 6.371 milioni di euro per investimenti utili alla transizione ecologica ed energetica

Emendamento 3

Art. 8.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

L'articolo 8 si sostituisce con il seguente:

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2 dopo “La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente” si aggiunge “purché gli



LEGAMBIENTE

interventi portino l'edificio, interessato dalle opere di riqualificazione, nella migliore classe energetica tecnicamente possibile. Tali detrazioni rimangono in vigore fino al 2026”

2. Viene abrogato art. 16-bis DPR 917/86il Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR.
3. Le detrazioni fiscali previste al comma 1 sono escluse per le caldaie a condensazione a gas e comunque tutti i sistemi termici, finalizzati al riscaldamento e raffrescamento, alimentate a sole fonti fossili.
4. Le detrazioni al 65% di cui al comma 1 sono valide anche per gli interventi previsti dal Sisma Bonus.
5. Per gli interventi previsti ai commi 1. e 4. è reintrodotta la cessione del credito finalizzata all'anticipo della detrazione fiscale del 65%.
6. È istituito un fondo speciale per l'efficienza energetica e per la messa in sicurezza sismica, gestito da CDP, finalizzato a far ottenere alle famiglie con reddito annuo fino a 40.000 un finanziamento a tasso agevolato per coprire il restante investimento del 35%. Per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro il finanziamento è a tasso zero.

Motivazione

Obiettivo delle modifiche è quello di attuare politiche concrete di riqualificazione degli edifici esistenti in linea con le normative europee, e con particolare riferimento alla Direttiva EPBD, conosciuta come “Case Green”, concentrando le risorse sulla messa in sicurezza degli edifici e sull'efficienza energetica.

In particolare, si ritiene che fino a fine 2026, anno in cui il nostro Paese dovrà presentare il piano di riqualificazione degli edifici, debbano essere mantenute le detrazioni fiscali previste dall'Ecobonus e dal Sismabonus. Detrazione che dovrà essere poi sostituita con una riforma strutturale che riveda tutto il sistema incentivante in grado di rispondere agli obiettivi della Direttiva EPBD.

Inoltre, è fondamentale che le detrazioni fiscali siano indirizzate solo agli interventi che portano ad un miglioramento delle prestazioni energetiche. E che escludano tutte le tecnologie alimentate solo a fonti fossili, così come richiesto dalle direttive europee.

Non solo, per permettere anche alle famiglie con un reddito medio-basso di mettere in sicurezza la propria abitazione e renderla efficiente da un punto di vista energetico, è necessario ripristinare la misura sulla cessione del credito e istituire un fondo speciale finalizzato a consentire loro l'accesso alle detrazioni fiscali coprendo la parte di investimento non coperto dalla detrazione.

Emendamento 4

Si aggiunge un nuovo articolo

Art. 92 – bis

(Fondo per il finanziamento degli interventi del Piano Nazionale Adattamento Cambiamenti Climatici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica con decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2025 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Motivazione

Come argomentato in premessa, il PNACC approvato circa 1 anno fa rimane senza coperture finanziarie. Troppi ritardi sono stati accumulati e tale Piano non può continuare ad essere ignorato visti i danni economici e sociali, oltre che le vittime, causati dalla maggiore frequenza alla nostra latitudine degli eventi metereologici estremi e disastrosi. Vanno contrastati gli effetti delle ondate di calore, della siccità, dei territori sott’acqua. Al fine di efficiente la spesa si propone di finanziare prioritariamente gli interventi previsti nei Piani stralcio per la messa in sicurezza già approvati dalle Autorità di Bacino

Emendamento 5

Nuovo Articolo

(Eliminazione dei finanziamenti previsti per il Ponte sullo Stretto di Messina)

1. Allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Missione 14, Programma 11, Azione 8 si azzerano le risorse per gli anni 2025, 2026, 2027 e anni seguenti.

Motivazione

In una stagione di scarsità di risorse, di tagli e di mancati investimenti per la prevenzione, di tagli alla mobilità pubblica e sostenibile (parco rotabile, bus, piste ciclabili), di tagli alla rigenerazione e all’innovazione industriale (un esempio è costituito dal pesante taglio al Fondo per la rigenerazione della filiera dell’automotive, pari a 4,6 miliardi di euro), si insiste caparbiamente nel destinare importanti risorse pubbliche (11.600 miliardi di euro) ad un’opera di dubbia utilità qual è il ponte sullo Stretto di Messina. Agli oltre 780 milioni stanziati e spesi nel 2024, il disegno di Legge di Bilancio conferma gli stanziamenti di 1,035 miliardi per il 2025, di 1,300 miliardi per il 2026, di 1,780 miliardi per il 2017 e a seguire negli anni successivi.



LEGAMBIENTE

Con il decreto-legge n. 89 del 29 giugno 2024 si è stabilito che il ponte possa essere realizzato per “fasi costruttive” non meglio definite e in assenza di una progettazione esecutiva, per cui i tempi rimangono indefiniti e i costi di realizzazione fuori controllo. Si sta procedendo nonostante sia ancora in corso la valutazione del cd progetto definitivo da parte della Commissione Tecnica VIA (CTVIA) del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica e su cui associazioni e comitati hanno prodotto 534 pagine di Osservazioni, evidenziando il pericolo sismico e i danni ambientali, paesaggistici, naturalistici e sociali. Gli espropri legati alla costruzione del Ponte coinvolgono quasi 3 mila imprese e 450 nuclei familiari, cittadini costretti a lasciare da un giorno all’altro le proprie abitazioni, senza la certezza della realizzazione dell’opera. A fronte di tale situazione, si rischia di sprecare ulteriori risorse pubbliche per aprire cantieri incompiuti.

Emendamento 6

Art. 97

(Finanziamento del Trasporto Pubblico)

1. Alla fine del primo periodo sostituire le parole “è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2025” con le parole “è incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2025”.
2. Per i servizi di sharing mobility si riduce l’aliquota IVA dal 22% al 10%.

Motivazione

L’Istat mostra che la spesa media di una famiglia per pagare le bollette (luce e gas) incide per il 5% sul reddito annuo mentre per il trasporto spende il doppio, pari al 10%. Va aumentata e riorganizzata la spesa del TPL per potenziare il servizio e disincentivare l’uso dell’auto privata. Vanno inoltre previsti, in modo strutturale e non episodico, incentivi per l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, in particolare per le famiglie in situazione di disagio e precarietà.

Si propone con il comma 2 di sanare, almeno parzialmente, ad una ingiustizia che permane nel nostro paese tra l’aliquota IVA per i Taxi e l’aliquota IVA per i servizi di sharing mobility al fine di renderlo più accessibile a quanti più cittadini possibile.

Emendamento 7

Art. 104

(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

Si propone di eliminare l’intero articolo

Motivazione

Come argomentato sinteticamente in premessa, tale provvedimento invece di far fare un passo avanti al finanziamento di opere territoriali medio-piccole a favore delle città, dei territori, dei piccoli comuni fa fare un deciso passo indietro alle politiche che dal 2018 hanno visto, per quanto insufficiente, l’avvio di un percorso virtuoso per le opere di manutenzione, per la rigenerazione



LEGAMBIENTE

urbana e sociale, per le spese di progettazione, per i progetti PINQUA, per l'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, per le ciclovie, etc.. Legambiente chiede quindi che l'intero articolo venga eliminato per ripristinare le risorse confermate nella Legge di Bilancio 2024.

Emendamento 8

Nuovo Articolo

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120".
2. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è prevista una dotazione del Fondo per la demolizione di opere abusive di 50 milioni di euro l'anno per gli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Al comma 12 dell'art.32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";
 - b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis della Legge 120/2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,".
4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro l'anno per gli anni 2025, 2026 e 2027. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

Motivazione

Il comma 1 e il comma 2 del presente articolo hanno l'obiettivo di rafforzare in maniera significativa l'impegno dello Stato nelle attività di demolizione delle opere abusive: al comma 1 viene ampliato l'elenco dei beneficiari dei contributi previsti dal Fondo istituito con la legge di Bilancio del 2017 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attualmente destinati soltanto ai comuni, con l'inserimento delle Prefetture e dell'autorità giudiziaria; con il comma 2, anche alla luce di questa previsione, si stabilisce un incremento delle risorse destinate al Fondo stesso. Come emerge dall'indicatore sull'abusivismo edilizio curato dall'Istat in collaborazione con il Cresme nell'ambito del rapporto BES 2022, l'edilizia illegale è cresciuta nel nostro Paese del 9,1% rispetto al 2021, con un incremento che non si registrava dal 2004 (anno successivo all'ultimo condono edilizio), con una situazione definita "insostenibile" nelle regioni del Mezzogiorno. Una delle cause principali di questa persistenza del fenomeno è sicuramente quella delle mancate demolizioni: i 485 comuni che hanno risposto al monitoraggio civico promosso da Legambiente nel 2023 in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Lazio (le regioni storicamente più colpite dal "mattoncino illegale"), nell'ambito della campagna "Abbatti l'abuso", hanno dichiarato di aver eseguito complessivamente solo il 15,3% delle 70.751 ordinanze emesse dal 2004 al 2022.

Il comma 3 modifica la legge che istituisce il Fondo di rotazione presso la Cassa Depositi e Prestiti denominato "Fondo per le demolizioni delle opere abusive" con una duplice finalità: a) incrementare le risorse previste dagli attuali 50 milioni di euro a 100 milioni di euro; b) ampliare l'accesso al Fondo, attualmente riservato ai Comuni, tenendo conto sia delle nuove competenze attribuite alle Prefetture sulla base dell'articolo 10bis della legge 120/2020 in materia di esecuzione delle ordinanze emesse ma non eseguite dalle amministrazioni comunali, sia della necessità di sostenere l'impegno dell'autorità giudiziaria nell'attività di contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, come evidenziato nelle motivazioni dei precedenti commi.

Comma 4. La gravità del fenomeno dell'abusivismo edilizio e la sua recrudescenza emergono anche dalla crescita dei reati connessi al ciclo illegale del cemento (dalle attività estrattive illecite alla costruzione di immobili abusivi) accertati dalle forze dell'ordine e dalle Capitanerie di porto: nel 2022, come denuncia il Rapporto Ecomafia 2023 di Legambiente, l'incremento rispetto al 2021 è stato del 28,7%, per un totale di 12.216 illeciti penali. In questo scenario è fondamentale diffondere e rafforzare l'attività di contrasto svolta dall'autorità giudiziaria sul versante delle demolizioni dei manufatti abusivi, sia per quanto riguarda gli abbattimenti che il ripristino dello stato dei luoghi. Soprattutto nei territori dove l'abusivismo edilizio è più radicato, spesso con interessi diretti da parte della criminalità organizzata, l'intervento dell'autorità giudiziaria rappresenta l'unica risposta concreta da parte dello Stato, che non può essere disattesa.

Comma 5. La mancata definizione delle domande di condono edilizio giacenti negli uffici comunali (stimate in uno studio del 2016 in circa 5,4 milioni) rappresenta un grave vulnus lasciato in eredità dai tre condoni approvati nel 1985, nel 1994 e nel 2003. Vengono frustrate, infatti, le legittime aspettative di chi attende da anni risposte certe dallo Stato; si lasciano incancrenire situazioni d'illegalità non sanabili; vengono perse, nel caso di un positivo accoglimento delle domande, ingenti risorse economiche, stimate sempre nello studio del 2016 in 21,7 miliardi di euro. La creazione di uno specifico Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti consentirebbe di affrontare



LEGAMBIENTE

le situazioni di maggiore criticità, accelerando l'esame delle pratiche inevase sia attraverso il potenziamento del personale dedicato sia promuovendo il ricorso a sistemi e procedure d'informatizzazione, da definire nelle modalità di accesso e utilizzazione con il decreto previsto nello stesso comma.

Emendamento 9

Nuovo Articolo

(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 318 quater del T.U.A. – (prescrizioni tecniche asseverate) nel periodo antecedente al 30/06/2022)

1. Per il periodo antecedente al 30/06/2022, data di entrata in vigore dell'art. 26 bis del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36 introdotto dalla Legge di conversione 29 giugno 2022 n. 79, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono definitivamente assegnati agli Organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci.

Motivazione

L'art. 26 bis del Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, introdotto con la Legge di conversione 29 giugno 2022 n. 79, ha novellato l'art. 318 quater del D. Lgs. 152/2006 fornendo l'indicazione che i proventi delle sanzioni pecuniarie correlate alla procedura estintiva prevista dalla Parte VI bis del T.U.A. sono destinati all'entrata del bilancio dello Stato.

Non vi è dubbio, pertanto, che a decorrere dal giorno 30/06/2022, data di entrata in vigore della citata Legge n. 79/2022, le somme in questione, così come chiarito anche dalla risposta n. prot. 91837 del 06/06/2023 fornita dal MASE ad un interpello presentato da un'Amministrazione Comunale, vanno destinate al nuovo Capitolo di entrata 2596 denominato "Entrate di pertinenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflative di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318 quater comma 2 del D. Lgs 152/2006".

Si deve tuttavia osservare come nella citata Legge n. 79/2022 non sia prevista alcuna indicazione specifica in merito all'assegnazione e alla gestione delle consistenti risorse finanziarie incamerate precedentemente all'entrata in vigore della norma in questione come utili non disponibili dai vari enti appartenenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) fin dal 2015 anno di entrata in vigore della parte VI bis del T.U.A.

Si tratta di una problematica estremamente rilevante per molte Agenzie Ambientali che, se risolta positivamente, consentirebbe di realizzare importanti politiche di bilancio e il rafforzamento del sistema dei controlli con l'utilizzo di risorse aggiuntive non gravanti peraltro direttamente sulla finanza pubblica.



LEGAMBIENTE

Pertanto, il presente articolo aggiuntivo, in sintonia con quanto previsto dall'art. 11 delle disposizioni sull'applicazione della legge in generale (preleggi) il quale chiarisce che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", fornisce un'interpretazione autentica del contenuto della Legge n. 79/2022 nel senso di escludere l'obbligo di trasferimento allo Stato delle somme introitate dalle Agenzie Regionali/Provinciali e da ISPRA antecedentemente al 30/06/2022.

Relativamente alla copertura economica si evidenzia come l'emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per le finanze pubbliche, in quanto si tratta di importi provenienti da soggetti privati già incassati ed attualmente accantonati a riserva nei bilanci delle Amministrazioni appartenenti a SNPA.

Emendamento 10

Art. 82.

(Disposizioni in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnica)

Aggiungere in fine il seguente comma:

Al comma 1, dell'art. 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il periodo: "L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti." aggiungere il seguente: "Nel caso in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», è previsto il segno distintivo "Cage-free";
- b) al comma 1, dopo il periodo: "sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi" aggiungere il seguente: "e il segno distintivo "Cage-free";
- c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "2. Al fine di assicurare l' idoneità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, a valutare la conformità degli operatori nell'utilizzo del segno distintivo "Cage free" è concesso all'Ente unico di accreditamento - ACCREDIA un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Motivazione

L'emendamento proposto mira a modificare l'articolo 224 bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardante il "**Sistema di qualità nazionale per il benessere animale**" (SQNBA), per introdurre uno specifico segno distintivo, denominato "Cage-free". Tale segno distintivo sarà applicabile esclusivamente ai prodotti di origine animale derivanti da allevamenti che abbiano eliminato completamente l'uso delle gabbie, garantendo così un miglioramento significativo nelle condizioni di benessere degli animali ed una semplice, trasparente ed



LEGAMBIENTE

inequivocabile informazione ai cittadini-consumatori.

L'obiettivo dell'introduzione del segno distintivo "Cage-free" è duplice:

1. Valorizzare aziende di qualità e benessere animale: dare valore agli investimenti dei produttori che hanno autonomamente intrapreso il percorso di qualità allevatoriale prevedendo il superamento dei metodi di allevamento in gabbia quale primo fondamentale passo per il miglioramento del benessere animale, nonché dare concreto valore ai futuri investimenti degli allevatori nell'adottare pratiche di allevamento senza l'uso delle gabbie, condizione certamente più rispettosa delle esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali, contribuendo così a un livello di qualità superiore rispetto agli standard normativi nazionali ed europei.
2. Rispondere alla crescente domanda dei consumatori: soddisfare, tramite un segno distintivo semplice, inequivocabile e trasparente, la domanda sempre più diffusa tra i consumatori per prodotti alimentari di origine animale provenienti da allevamenti che non facciano alcun uso delle gabbie, contribuendo contestualmente al rafforzamento competitivo del settore zootecnico italiano e del made in Italy in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

A tal fine, l'emendamento propone una piccola modifica il comma 1 dell'art. 224 bis inserendo una specifica disciplina che prevede che agli operatori che aderiscono volontariamente al SQNBA e hanno già rimosso o decino di rimuovere completamente le gabbie nelle diverse fasi di allevamento, per il prodotto certificato sia conferito il segno distintivo "Cage-free". Tale segno distintivo permetterebbe una riconoscibilità immediata e univoca dei prodotti conformi, migliorando la trasparenza e la chiarezza dell'informazione per i consumatori. La definizione del segno distintivo "Cage-free", come già per gli altri segni distintivi del SQNBA, è affidata a uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al fine di assicurare l'idoneità e l'omogeneità nell'operato degli organismi di certificazione a valutare la conformità degli operatori nell'uso del segno distintivo "Cage-free", si prevede un contributo annuo di **100.000 euro** all'Ente unico di accreditamento ACCREDIA per gli anni 2025-2027. Tale contributo garantirà la gestione ottimale delle attività di certificazione, ispezione, verifica e validazione del marchio, senza impatto sulle finanze pubbliche.

L'introduzione del segno distintivo "Cage-free" nel sistema volontario SQNBA contribuisce alla transizione verso un sistema alimentare più rispettoso al benessere degli animali, promuovendo la qualità e rafforzando la competitività del Made in Italy. L'emendamento intende così sostenere i prodotti italiani di qualità, garantendo trasparenza, inequivocabilità e tutela per i consumatori, nonché supportando un modello di allevamento competitivo in Europa e all'estero.